

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE

I

Autorità giudiziaria adita ed estremi del ricorso:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

R.G. 922/2020 – Sezione I-bis

Ricorrente: GALLETTA EMANUEL, nato a Messina il 26.3.1996, (c.f.GLLMNL96C26F158V) rappresentato e difeso, in virtù di procura congiunta al presente ricorso ex art.83 cpc, dal Prof. Avv. Aldo Tigano del Foro di Messina (TGNLDA40M28H163W; p.e.c.: aldotigano@pec.giuffre.it),

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Comando Generale Arma dei Carabinieri

II

Estremi dei provvedimenti impugnati:

“avverso e per l’annullamento,

previa adozione delle idonee misure cautelari: del provvedimento del 5.11.2019 prot.337833/2-11, notificato in pari data, a firma della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri pubblicato sulla G.U. n.23 del 22.3.2019, mediante il quale il Sig. Galletta Emanuel è stato escluso dalla predetta procedura concorsuale all’esito degli accertamenti psico-fisici perché ritenuto affetto da “presenza di dito soprannumerario piede destro (lettera V punto 3)”; della graduatoria finale del concorso, limitatamente alla parte in cui non ricomprende il ricorrente; ove occorra, dell’art.582 lett.v n.3 del DPR 90/2010 e della lett.v n.3 del D.M. 4.6.2014; nonché di ogni altro ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso”.

III

Motivi di ricorso

1) VIOLAZIONE DELL’ART. 582, LETT.V, N.3 DEL D.P.R. 90/2010 E DEL D.M. 4.6.2014 LETT.V N.3. DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Da quanto narrato e documentato emerge in tutta evidenza come l’esclusione del ricorrente risulti esclusivamente dal sintetico giudizio espresso dalla Commissione medica che, all’esito della visita del Sig. Galletta in data 5.11.2019 ha lapidariamente asserito che lo stesso sarebbe risultato non idoneo per “presenza di dito soprannumerario piede destro (lettera V punto 3)”.

Il tutto, senza alcuna indicazione della tipologia degli accertamenti asseritamente eseguiti e, men che meno, delle modalità di esecuzione. Orbene, alla luce delle norme recanti la disciplina delle infermità e/o imperfezioni fisiche che rendono inidonei al concorso de quo, ossia dell’art.582 del DPR 90/2010 come precisato dal D.M. 4.6.2014 (atti citati nel provvedimento impugnato), emerge che né l’una né l’altra fonte contemplano espressamente la condizione fisica riscontrata a carico del ricorrente quale condizione determinante l’inidoneità. Infatti, l’art.582 del DPR 90/2010, alla lett.v (dedicata alle imperfezioni dell’ “apparato locomotore”) contempla, quali cause di inidoneità, le “mancanze” di dita di mani o piedi (n.2), e non già la presenza di un “dito soprannumerario”. Semmai, al n.3 della disposizione in esame, si legge che possono dare corso alla inidoneità le “deformità gravi congenite e acquisite degli arti”. Il che significa, però, che l’eventuale riscontro del “dito soprannumerario”, per essere ricondotto alla condizione di cui al n.3 della lett.v in esame, avrebbe dovuto essere preceduto da accertamenti diagnostici e dalla conseguente specifica motivazione in ordine alla qualificazione della detta condizione come “deformità” e alla qualificazione, in tal caso, di “gravità”: adempimenti, nella specie, mancanti. Siffatte considerazioni citriche trovano conferma dall’esame del D.M. 4.6.014 che, nel dettare direttive di specificazione del DPR 90/2010, alla lett.v, da un lato conferma che le uniche situazioni

determinanti l'esclusione automatica sono le "mancanze" di dita, dall'altro, nello specificare ulteriormente la nozione di "deformità gravi congenite e acquisite degli arti", così dispone: "Rientrano in questa fattispecie: - la dismetria superiore a 3 centimetri tra gli arti inferiori; - il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a cm. 6 con asse meccanico passante oltre il 55% del piatto tibiale laterale; - il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8 con asse meccanico passante oltre il 40% del piatto tibiale mediale; - il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 200; - la sinostosi tarsale e radioulnare; - il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani > 140° o di Moreau > 1600; - il piede torto; - l'alluce valgo, il dito a martello con sublussazione metatarso-falangea e le dita sovranumerarie". Come si vede, in nessuna delle specifiche indicate dal D.M. 4.6.2014 per tipizzare la nozione di "deformità" dell'arto, rientra la presenza di un unico dito soprannumerario: condizione questa, pertanto, che non poteva portare all'esclusione. Infatti, l'eventuale condizione di "deformità" viene collegata, al massimo, alla presenza di "dita sovranumerarie", **al plurale**: e le norme in esame, allorchè hanno voluto riferirsi a un unico elemento (ginocchio, dito, alluce, etc.) lo hanno fatto al singolare. Il che implica, secondo il noto brocardo *lex ubi dixit voluit, ubi tacuit noluit*, che l'indicazione testuale "dita sovranumerarie" in un testo normativo che usa indicare per scelta al singolare o al plurale gli arti e i loro elementi, significa che la condizione ivi prevista deve essere intesa anche fattualmente al "plurale". **Fermo restando, comunque, che, come si evidenzierà al successivo paragrafo II, la condizione del piede del ricorrente era solamente quella di "abbozzo digitale", e conclusivamente di piede "normodotato"**. Ove, in ipotesi recessiva, si ritenesse, comunque, che la commissione avesse il potere di approfondire la condizione del piede del candidato ai fini dell'accertamento della sua riconducibilità o meno alla nozione di "deformità gravi congenite e acquisite degli arti", sarebbe stato, in tal caso, necessario effettuare degli approfondimenti diagnostici, per come statuito dal D.M. 4.6.2014 alla lett.v, punto 3, ultimo periodo, secondo cui "Per le patologie congenite e acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico".

In definitiva:

La situazione riscontrata nel piede destro del candidato non rientra in nessuna delle condizioni tipizzate che, a norma dell'art.582 lett.v n.3 del DPR 90/201, come specificato dalla lett.v n.3 del D.M. 4.6.2014, può determinare il giudizio di non idoneità;

Ove, in recessiva ipotesi, tale condizione potesse essere in astratto ricondotta alla nozione generica di "deformità grave" dell'arto, tale giudizio avrebbe dovuto essere preceduto da una serie di accertamenti diagnostici e, in caso negativo, da una motivazione specifica in merito alla sussistenza di una "deformità", alla "gravità" della medesima, e agli effetti negativi sull'attività fisica che la condizione riscontrata avrebbe prodotto: accertamenti e motivazione del tutto mancanti nella specie.

2) **SEGUE... DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI.**

Ove la Commissione avesse effettuato gli accertamenti diagnostici approfonditi obbligatori nella specie, e fosse stata correttamente formulata una motivazione sulla gravità della presunta deformità, la Commissione sarebbe pervenuta certamente a un giudizio positivo sulla idoneità del ricorrente, per come certificato nell'attestato –che si allega- del 2.12.2019, nel quale un centro medico specialistico in terapia fisica e riabilitazione funzionale certifica che, a seguito di visita del Sig. Galletta Emanuel, il piede destro dell'interessato presenta un semplice "abbozzo digitale", risulta "normoconformato", caratterizzato da "ottima funzionalità durante tutte le fasi del passo" e non presenta "nessuna limitazione funzionale", potendo quindi l'interessato "praticare tutte le attività sportive e ricreative senza limitazioni".

Ebbene, non potrà sfuggire all'On. TAR come il giudizio finale addotto dalla Commissione sia un giudizio palesemente illegittimo, ma non in forza di una qualsiasi opinione che il ricorrente intende proporre sotto il profilo medico-clinico e destinata a sovrapporsi a quella della Commissione; bensì perché è evidente e incontrovertibile che la Commissione è incorsa

*in una svista, o abbaglio di fatto, nel senso cioè che **ha dato per esistente una condizione (ossia, la deformità grave dell'arto) che, dalla semplice lettura del referto clinico prodotto dal ricorrente semplicemente non esisteva (e non esiste).***

L'irragionevolezza del giudizio, l'illogicità nonché la carenza e contraddittorietà intrinseca di motivazione che lo connotano, emergono d'altra parte anche dalla circostanza che, come già sopra evidenziato, dal contenuto del verbale impugnato non è dato rilevare quali indagini cliniche, strumentali e di laboratorio sarebbero state eseguite sul ricorrente al fine di emettere il giudizio di inidoneità in questione.

3) ILLEGITTIMITÀ DELLA PREVISIONE DELL'ART.582 LETT.V N.3 DEL DPR 90/2010 NONCHÉ DELLA PREVISIONE DELLA LETT.V N.3 DEL D.M. 4.6.2014.

Come si è visto, la norma in epigrafe, alla lett.v, -dedicata all'apparato locomotore- prevede che l'inidoneità deriva da "mancanze anatomiche" o "perdita funzionale" di dita di mani o piedi (per i piedi, almeno due dita mancanti o un alluce). Si tratta, cioè, di un precisa scelta normativa che presuppone la valutazione per cui l'inidoneità fisica al servizio militare discende da "mancanze" di dita. Pertanto, la successiva disposizione che prevede l'inidoneità anche nel caso di "deformità gravi", appare generica e vaga, e quindi viziata, perché lascia all'Amministrazione una eccessiva discrezionalità, sconfinante in realtà nell'arbitrio, tramite la potestà di ricondurre qualunque condizione fisica dell'arto, senza alcun confine e alcuna tipizzazione, a una causa di inidoneità.

Ove si ritenesse che la disposizione di cui si denuncia la genericità sconfinante nell'arbitrio, vada letta in combinato disposto con la specificazione delle "deformità" dell'arto operata dal sopra richiamato D.M. 4.6.2014, allora ne deriva che la disposizione dell'art.582 del DPR 90/2010 in esame in tanto è applicabile in quanto le uniche "deformità" escludenti sono quelle, e solamente quelle, tipizzate dal D.M. 4.6.2014, fra le quali, però, come dimostrato sopra, non rientra la condizione ravvisata in capo al ricorrente: anche in tale ottica, quindi, l'esclusione impugnata è illegittima e meritevole di annullamento.

Qualora, infine, si ritenesse –in denegata ipotesi- che la disposizione della lett.v punto 3 del DM 4.6.2014 (dita sovrannumerarie, al plurale) sia applicabile alla fattispecie, e debba essere intesa come vincolante rispetto alla inidoneità fisica, la stessa sarebbe illegittima per due ordini di ragioni: a) in primo luogo, perché la mera norma regolamentare (decreto ministeriale) non aveva il potere di indicare nuove cause di esclusione rispetto alla fonte superiore (D.P.R.); b) in secondo luogo, perché nessuna inidoneità vincolate poteva essere introdotta, in contrasto con la clausola finale che imponeva che per le presunte deformità dei "piedi" venissero effettuati specifici accertamenti clinici e diagnostici".

IV

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione **dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 22 giugno 2020 n.6852**, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati, di cui agli allegati.

Messina-Roma, 26.6.2020

Prof. Avv. Aldo Tigano